

n. 53/2023



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI PADOVA**  
**Sezione I civile**

riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati

dott. Giovanni Giuseppe Amenduni           Presidente  
dott.ssa Manuela Elburgo                   Giudice relatore ed est.  
dott.ssa Paola Rossi                       Giudice

nel procedimento n. 53/2023 r.g.p.u. per l'apertura della liquidazione  
controllata del patrimonio di

**Andrea Martinis**

promosso dal debitore, rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Faggian, del Foro di Padova

**RICORRENTE**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Il Tribunale

premesso che con ricorso depositato in data 9 marzo 2023, Andrea Martinis  
adiva l'intestato Tribunale chiedendo l'apertura della liquidazione del  
patrimonio ai sensi degli artt. 268 e segg. CCI;

premesso, altresì, che, a fondamento della propria domanda, il ricorrente  
deduceva di trovarsi in stato di sovraindebitamento;



rilevato che, ai sensi dell'art. 65, comma II, CCI anche alla presente procedura per l'apertura di liquidazione controllata trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo III;

rilevato, altresì, che, dalla disamina degli artt. 40 e 41 CCI, si evince che, in tema di liquidazione giudiziale, non è necessaria la convocazione delle parti laddove l'istanza di apertura del procedimento venga proposta dall'imprenditore, cosicché, anche in ipotesi di liquidazione controllata, ove la domanda sia stata proposta dallo stesso debitore e non ricorra la necessità di instaurare uno specifico contraddittorio, può essere omessa la celebrazione dell'udienza;

ritenuta la competenza del Tribunale di Padova in ragione della residenza in Comune di Padova del ricorrente;

ritenuto che il debitore che richiede l'apertura della liquidazione controllata debba depositare la documentazione di cui all'art. 39, comma I e II, CCI che è individuabile in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (o certificazione unica); 2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma II lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma II, CCI); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma II, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma II, CCI); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie



per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268 , comma IV lett. b), CCI);  
rilevato che il gestore della crisi, nella propria relazione, ha ravvisato la completezza, la esaustività e l'attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente;

rilevato, inoltre, che

l'attivo è stato stimato in € 7.950,00 corrispondente all'importo annuale di € 2.650,00 per tre anni;

il passivo è stato quantificato in € 167.368,59, di cui € 43.882,42 per imposte sui redditi, € 42.106,01 per Iva ed € 57.683,39 per contributi (cfr. pag. 6 ricorso)

cui devono aggiungersi il saldo di € 1.400,00 oltre accessori per compenso OCC, il saldo di € 2.000,00 oltre accessori per compenso advisor ed € 750,00 per altre spese di procedura (cfr. pag. 7 ricorso);

rilevato, altresì, che le poste attive di cui sopra il ricorrente intende pagare: 1) integralmente i crediti prededucibili (individuati nei compensi dei consulenti, del gestore della crisi e delle spese di giustizia); 2) parzialmente i creditori privilegiati (pag. 11 ricorso);

considerato che ricorrano i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;

osservato che possa essere rimessa alla valutazione del Giudice Delegato la determinazione dell'ammontare mensile da destinare ai bisogni familiari e, dunque, da escludere dall'attivo da distribuire per il pagamento delle prededuzioni e dei creditori, evidenziandosi, comunque, sin da ora, che l'attivo prospettato dal ricorrente appare appena sufficiente a pagare le prededuzioni: con il prospettato attivo di € 7.950,00 si assume di pagare € 750,00 per spese di giustizia ed € 3.400,00 oltre accessori per compensi OCC e *advisor*, somma



quest'ultima, peraltro, che è stata indicata come saldo e non è dato sapere quale sia l'esatto ammontare dell'acconto;

considerato che, ai sensi dell'art. 270, comma II 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall'OCC può essere nominato liquidatore;

visto l'art. 270 CCI;

p.q.m.

1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Andrea Martinis (CF: MRTNDR66E08G224B) residente in Padova, via Roma n. 92;

2) nomina Giudice Delegato la dott.ssa Manuela Elburgo;

3) nomina liquidatore il dott. Alberto Dazzi con studio in Campodarsego (Padova);

4) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, della certificazione unica degli ultimi tre anni e dell'elenco dei creditori;

5) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

6) ordina, entro 10 giorni, la consegna al liquidatore di tutti i beni mobili di proprietà;

7) dispone che il liquidatore:

- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Padova o del Ministero della Giustizia e la trascriva nei registri immobiliari ed al PRA in relazione ai beni immobili o mobili di cui il ricorrente è proprietario;



- notifichi la presente sentenza ai debitori ai sensi dell'art. 270, comma IV CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- entro il 30 giugno ed il 30 dicembre di ogni anno (a partire dal 30.12.2023) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le



informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, comma III CCI;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Si comunichi al liquidatore e all'OCC

Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 22 giugno 203

Il Giudice est.

Il Presidente

dott.ssa Manuela Elburgo

dott. Giovanni Giuseppe Amenduni

